

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 15/10/2014 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 48 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 3.825,51, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali dall'estinzione al saldo.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza dal 31/12/2018: in tale sede, veniva rimborsata la somma di € 544,58 a titolo di ratei non maturati; in ogni caso, le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione e versate al mediatore per remunerare attività prodromiche alla stipula del finanziamento e si tratta quindi di oneri non ripetibili; le commissioni di attivazione non sono suscettibili di rimborso in quanto attengono a una fase preliminare all'accensione del finanziamento ed



in relazione alle commissioni di gestione ha già provveduto a rimborsare al ricorrente la somma di € 544,58 calcolata secondo il criterio IAS39; infine, le spese di istruttoria sono riconducibili ad attività tipicamente up front e dunque non suscettibili di rimborso. L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio rileva che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 2.344,74, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 31.795,48	Tasso di interesse annuale	6,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	357,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,07%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	39,07%	136,76		136,76
Commissioni di attivazione (B)				1.499,40	Upfront	39,07%	585,86		585,86
Commissioni di gestione (C)				207,60	Criterio contrattuale		124,56	124,56	0,00
Oneri di intermediazione (F)				5.226,48	Upfront	39,07%	2.042,14		2.042,14
Ulteriori rimborsi							0,00	420,02	-420,02
Totale				7.283,48					2.344,74

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio pro rata *temporis* per tutte le voci, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front ha precisato che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla*



integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”. (Decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali, ma dalla data del reclamo e non dall’estinzione come richiesto (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.344,74, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA